

Misure di mitigazione del rischio per la protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Carlo Zaghi

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Dirigente Divisione IV *Valutazione e riduzione dei rischi ambientali derivanti da prodotti chimici e OGM*

zaghi.carlo@minambiente.it



Torino, 24 novembre 2016

Convegno «Il Piano di azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e la politica di Sviluppo Rurale»

L'attuazione della direttiva 2009/128/CE nel contesto normativo italiano

la direttiva 2009/128/CE



Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150



Art.4 ⇒ le autorità competenti per l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo sono il Ministero delle politiche agricole, il Ministero dell'ambiente, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Art.6 ⇒ Piano d'azione nazionale (Ministeri competenti d'intesa con le Regioni e Prov. Aut.)



Il D.M. 22 gennaio 2014 (G.U. 12 febbraio 2014)

«Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari»



Il D.M. 10 marzo 2015 (G.U. 26 marzo 2015)

Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette

<http://www.minambiente.it/pagina/piano-dazione-nazionale-luso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari>

Il contesto attuale

Con il nuovo programma di azione in materia di ambiente (2013 – 2020) «Vivere bene entro i limiti del nostro Pianeta», approvato con Decisione n.1386/2013/UE, L'Unione Europea ha stabilito di:

- **monitorare l'attuazione** della legislazione sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e, se necessario, aggiornarla entro il 2020
- **fermare la perdita di biodiversità** e il degrado dei servizi ecosistemici, compresa l'impollinazione, ripristinando entro il 2020 almeno il 15% degli ecosistemi degradati
- **rafforzare l'integrazione** delle considerazioni ambientali nelle diverse politiche europee, allo scopo di salvaguardare il **capitale naturale**

Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. 22 gennaio 2014)

Obiettivi generali del Piano d'azione



- ⇒ riduzione dei rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari
 - ⇒ riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari attraverso nuove tecniche di difesa
 - ⇒ protezione della salute degli utilizzatori, della popolazione e dei consumatori
 - ⇒ salvaguardia dell'ambiente e tutela della biodiversità
-
- I piani d'azione adottati dagli altri Stati membri, in attuazione della direttiva europea, possono essere consultati sul sito della Commissione europea:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/index_en.htm

Azioni del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

A.1 Formazione obbligatoria degli utilizzatori, dei distributori e consulenti

A.2 Sensibilizzazione della popolazione e sorveglianza sanitaria

A.3 Controllo periodico e manutenzione delle macchine irroratrici

A.4 Divieto di irrorazione aerea

A.5 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria, strade, aree frequentate dalla popolazione e aree naturali protette)

A.6 Corretta gestione dei prodotti fitosanitari durante le fasi di manipolazione e stoccaggio

A.7 Difesa delle piante con basso apporto di prodotti fitosanitari (difesa fitosanitaria integrata, metodo di produzione biologico, uso di prodotti a base di sostanze attive a basso rischio)

Le misure per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi

⇒ *Misure previste dal Piano d'azione nazionale*
(D.M. 22 gennaio 2014 ⇒ Azione A.5)



⇒ *Azione A.5.1 Misure indicate dalle Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree naturali protette*
D.M. 10 marzo 2015 (G.U. 26 marzo 2015)

Misure previste dal Piano d'azione nazionale (Azione A.5)

«Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette)»

1) Definizione di linee guida a livello nazionale per la tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile, dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette (D.M. 10 marzo 2015)

2) Adozione di misure specifiche a livello regionale per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, tenendo conto delle linee guida nazionali, dei Piani di tutela delle acque e dei Piani di gestione dei distretti idrografici, entro 24 mesi (A.5.2.1 e A.5.2.2)

3) Adozione di misure volontarie a livello regionale (misure di accompagnamento), mediante l'utilizzo degli strumenti di incentivazione previsti dal II° Pilastro della PAC (A.5.2.3)

Misure previste dal Piano d'azione nazionale

Azione A.5

4) Adozione ***a livello nazionale*** di criteri ambientali minimi da inserire nei capitolati tecnici delle gare di appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari lungo le linee ferroviarie e le strade e autostrade (A.5.4 e A.5.5) ⇒ Decreto in corso di definizione

5) Adozione ***a livello nazionale*** di disposizioni per il divieto d'impiego di prodotti pericolosi per gli ecosistemi acquatici nelle zone tutelate dalla Convenzione di Ramsar relativa alle zone umide d'importanza internazionale, (A.5.8.1) ⇒ Decreto in corso di definizione

Misure indicate dalle Linee guida (D.M. 10 marzo 2015)

«Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»

D.M. 10 marzo 2015 (Art.2)



Le regioni e le province autonome, conformemente alle «Linee guida», individuano le «Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile» di cui al paragrafo A.5.2 e le «Misure per la tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette» di cui al paragrafo A.5.8 del Piano d'azione nazionale

- ❑ Le misure indicate nelle «Linee guida» mirano ad **integrare** le finalità della direttiva 2009/128/CE con le finalità della direttiva «quadro sulle acque» (direttiva 2000/60/CE) e delle direttive «Habitat» (direttiva 92/43/CEE) e «Uccelli» (direttiva 2009/147/CE)
- ❑ Il processo di selezione delle misure da parte delle Regioni dovrebbe coinvolgere tutti i soggetti con competenze a livello territoriale in materia di prodotti fitosanitari, tutela dell'ambiente e tutela della salute (Enti gestori dei Siti Natura 2000/aree naturali protette, Autorità di Bacino/Distretto idrografico, etc.)

Misure individuate dalle Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree naturali protette (D.M. 10 marzo 2015)

- Sono state individuate **18 misure**, suddivise in «misure di riduzione del rischio» (dalla n.1 alla n.14) e «misure complementari» (dalla n.15 alla n.18).
- Ogni misura è illustrata in una specifica **scheda tecnica** che ne riporta la descrizione, gli ambiti e le modalità di applicazione
- E' raccomandata l'**associazione** contemporanea di più misure, per aumentare l'efficacia complessiva (sinergie) delle misure selezionate
- Gli obiettivi da raggiungere, in relazione ai livelli di protezione richiesti dalle normative europee, possono richiedere, a seconda dei casi, un'**applicazione obbligatoria** o un'**applicazione volontaria** delle misure
- Le misure indicate nelle «Linee guida» non sono classificate in base alla possibile loro applicazione obbligatoria o volontaria; tale scelta sarà **effettuata dalle Regioni**, in accordo con gli enti territoriali interessati, nell'ambito dei programmi e delle priorità regionali di intervento

Misure individuate dalle Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico (D.M. 10 marzo 2015)

Criteri di scelta delle misure

- A. Presenza di **criticità** territoriali relativamente allo stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee
- B. Tipo di **rischio** e target da proteggere
- C. Impatto **socio-economico** delle misure
- D. Possibilità di **integrare** le misure negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale (ad es. PSR, Piano di gestione dei Siti Natura 2000, Misure di conservazione, Piano di tutela delle acque, Piani di gestione di distretto, etc.)
- E. Strumenti di **sostegno** per l'applicazione delle misure (ad es. nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale)
- F. Sinergie ottenibili mediante l'**associazione** di più misure (cfr. Tabella 3 del decreto)
- G. Risultati delle attività di **monitoraggio** e indicazioni da parte dei portatori di interesse (consultazioni)

Misure individuate dalle Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico (D.M. 10 marzo 2015)

Misure di riduzione del rischio

1. **Realizzazione e/o gestione di una fascia di rispetto non trattata** (*mitigazione deriva*)
2. **Utilizzo di ugelli antideriva e/o di macchine irroratrici con sistemi antideriva** (*mitigazione della deriva*)
3. **Siepi e barriere artificiali** (*mitigazione della deriva*)
4. **Realizzazione e gestione di fascia di rispetto vegetata** (*mitigazione della deriva e del ruscellamento*)
5. **Utilizzo della tecnica del solco** (*mitigazione del ruscellamento*)
6. **Misure di contenimento dell'erosione del suolo** (*mitigazione del ruscellamento*)
7. **Limitazione e/o sostituzione (L/S) di PF che riportano in etichetta frasi di precauzione per il rischio di percolazione verso la falda** (*mitigazione lisciviazione*)

Sostegno all'applicazione delle misure individuate dalle Linee guida (D.M. 10 marzo 2015)

- ❑ Le «Linee guida» dedicano un capitolo introduttivo (Capitolo B4) al tema del sostegno finanziario all'applicazione delle misure tramite gli strumenti previsti dalla PAC e, in particolare, dal regolamento (UE) n.1305/2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale
- ❑ Gli articoli del regolamento (UE) n.1305/2013 che rendono praticabile il sostegno finanziario delle misure individuate dalle «Linee guida» sono gli articoli 17, 28, 29 e 30

Sostegno delle misure ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013

- **L'art.17, paragrafo 1, lettera d)** prevede il finanziamento di *«investimenti non produttivi connessi all'adempimento di obiettivi agro - climatico - ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat...dei Siti Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico»* ⇒ cfr. misure n.1, 3, 4, 5, 6 e 16
- **L'art.28, paragrafi 3 e 4,** prevede pagamenti agro-climatico-ambientali che compensano gli *«impegni che vanno al di là dei...requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale»* ⇒ cfr. misure n. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17
- **L'art.29, paragrafi 2 e 3,** prevede un sostegno agli agricoltori che adottano o mantengono i metodi e le pratiche di produzione biologica *«per impegni che vanno al di là dei...requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari»* ⇒ cfr. misure n. 1, 3, 4, 5, 6 e 16
- **L'art.30, paragrafi 1, 3 e 4,** prevede un sostegno agli agricoltori *«per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli...della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE e della direttiva quadro sulle acque»* ⇒ cfr. misure da n.1 a n.16

Misure per la riduzione dell'impatto dei trattamenti fitosanitari lungo le linee ferroviarie e le strade

- Il Piano di azione ha previsto l'adozione di criteri ambientali minimi (CAM), da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e le strade.
- I CAM si suddividono in criteri ambientali "di base" e "premianti", finalizzati a promuovere la sostenibilità ambientale dei servizi offerti
- Le stazioni appaltanti devono introdurre i «criteri di base» nelle procedure d'appalto, utilizzando i "criteri premianti" per selezionare servizi e lavori più sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri di base.
- In linea con le indicazioni della Commissione Europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti un punteggio in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

Misure per la riduzione dell'impatto dei trattamenti fitosanitari lungo le linee ferroviarie e le strade

L'offerente deve presentare un **piano degli interventi** che indichi:

- gli eventuali metodi fisici o meccanici previsti per i trattamenti fitosanitari;
- i prodotti fitosanitari previsti (alcune categorie sono comunque escluse);
- le modalità di distribuzione e i tempi di esecuzione dei trattamenti fitosanitari;
- la cartografia che indichi le aree vulnerabili e le aree specifiche, di cui all'art. 93 e 94 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., eventualmente interessate.

Criteri premianti:

- Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo
- Uso di tecniche e mezzi biologici
- Utilizzo di sensori ottici in grado di rilevare la presenza della vegetazione e quindi di permettere trattamenti solo ove necessario
- Controllo della vegetazione effettuato mediante interventi meccanici

Grazie per l'attenzione!

➤ Ministero Ambiente

<http://www.minambiente.it/pagina/piano-dazione-nazionale-pan-luso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari>

➤ Ministero Politiche Agricole

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5743>

➤ Ministero Salute

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=fitosanitari

➤ Commissione Europea

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en

➤ IPM Commissione Europea

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/ipm_en